

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE
NELL'AMBITO DEI FONDI DI PREVIDENZA
ESATTORIALI E DAZIERI DELLA NORMATIVA
SULLE ANTICIPAZIONI DEL
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI CUI
ALLA LEGGE 29 MAGGIO 1982,N.297**

oooooooooooooooooooooooooooo

**TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE
APPROVATE DAL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELL'INPS CON
DETERMINAZIONE N. 734 DEL 17 GIUGNO 2003**

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE NELL'AMBITO DEI FONDI DI PREVIDENZA ESATTORIALI E DAZIERI DELLA NORMATIVA SULLE ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297

TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPROVATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'INPS CON DETERMINAZIONE N. 734 DEL 17 GIUGNO 2003

ART. 1

Il lavoratori iscritti per legge ad uno dei seguenti Fondi di previdenza gestiti dall'INPS:

- 1) Fondo di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato;
- 2) Fondo di Previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, che possono far valere almeno otto anni di iscrizione ai fini delle prestazioni di capitale, possono ottenere dal rispettivo Fondo di previdenza l'anticipazione del trattamento di fine rapporto alle condizioni e nei limiti di cui ai commi sesto e seguenti dell'art. 2120 c.c., sub art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

ART. 2

L'anticipazione, giustificata dalla necessità di cui alla lett. a) 8° comma, dell'art. 2120 c.c., sub art. 1 della legge 297/82, deve riferirsi a spese sanitarie per terapie e/o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche riguardanti:

- a) il richiedente, il coniuge e i figli;
- b) i parenti e gli affini nei cui confronti vi sia il concorso prevalente e continuativo al mantenimento da parte del richiedente;

Ai fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata dai preventivi di spesa redatti dalle strutture sanitarie prescelte per la terapia o l'intervento, nonché delle spese complementari essenziali.

A terapia o interventi eseguiti, l'interessato è tenuto alla esibizione dei relativi rendiconti di spesa. E' consentita l'erogazione delle anticipazioni sulla base delle fatture di spesa per cure già eseguite, purché di data non anteriore a sei mesi dalla richiesta.

Gli interessati possono accedere alle anticipazioni per cure anche in più soluzioni purché il cumulo delle anticipazioni concesse non ecceda l'importo massimo maturato al momento della richiesta iniziale.

La reiterazione dell'anticipazione al titolo suddetto non viene conteggiata nel contingente numerico delle anticipazioni da concedere nell'anno, né determina alcuna riduzione del numero delle anticipazioni concedibili nell'anno successivo.

ART. 3

La richiesta di anticipazione per spese sanitarie deve essere corredata dai seguenti documenti:

- certificato di stato di famiglia del richiedente;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa in base all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante quanto previsto alla lettera b) del precedente art. 2;
- dichiarazione di responsabilità del richiedente attestante la qualità di figlio quando la terapia o l'intervento riguardano un figlio non convivente con il richiedente;
- certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, attestante la straordinarietà della terapia e/o dell'intervento cui le spese sanitarie si riferiscono;
- preventivo di spesa redatto da chi eseguirà la terapia o l'intervento nonché preventivo concernente eventuali indispensabili spese complementari da sostenere per l'assistenza al destinatario delle cure, quali quelle di viaggio e di soggiorno per l'interessato o per eventuali accompagnatori.

ART. 4

L'anticipazione, giustificata dalla necessità di cui alla lettera b), 8° comma dell'art. 2120 c.c., nel testo novellato, deve essere finalizzata all'acquisto o alla costruzione in proprio o tramite società cooperativa edilizia, della prima casa di abitazione per il richiedente o per i figli ubicata nel Comune di residenza o di lavoro del richiedente o dei figli, ovvero in altra località dalla quale sia consentito al destinatario di raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro.

Tale circostanza deve essere attestata responsabilmente dal richiedente con apposita dichiarazione.

Agli effetti del presente regolamento si precisa che l'anticipazione è concessa per:

- a) acquisto prima casa di abitazione;
- b) assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa;
- c) assegnazione di casa in cooperativa a proprietà indivisa;
- d) riscatto alloggio popolare;
- e) costruzione in proprio di casa di abitazione;
- f) *lavori di risanamento e di ristrutturazione* o di ampliamento della prima casa di abitazione di cui il richiedente l'anticipazione sia proprietario, destinati a rendere la casa stessa idonea alle esigenze familiari.

ART. 5

L'anticipazione per l'acquisto o la costruzione della prima casa per il richiedente può essere concessa se il richiedente stesso e il coniuge non siano proprietari o comproprietari di altro alloggio, ubicato nelle sedi indicate nel 1° comma dell'art. 4 che, nella quota di proprietà, sia "idoneo" alle esigenze familiari: a tali effetti deve intendersi idoneo alle esigenze familiari l'alloggio il cui numero di vani utili, esclusi i servizi, sia pari al numero dei componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.

Ai fini della concessione dell'anticipazione per l'acquisto o la costruzione della prima casa per i figli, i requisiti di cui al precedente comma devono sussistere con riferimento ai figli medesimi e ai rispettivi coniugi.

L'anticipazione non può essere concessa per acquisto o costruzione di alloggi in proprietà con persone diverse dal coniuge e dai figli del richiedente.

La sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere attestata dal lavoratore richiedente e dagli altri interessati con atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa in base all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 6

L'anticipazione è erogata alle condizioni seguenti:

a) in caso di acquisto di alloggio:

l'anticipazione è erogata in base all'atto preliminare di acquisto registrato, a condizione che questo risulti di data non anteriore a due anni dalla presentazione della domanda.

b) In caso di costruzione in proprio di alloggio:

l'anticipazione è erogata sulla base della concessione edilizia rilasciata con scadenza non anteriore al biennio antecedente la domanda di anticipazione.

c) In caso di costruzione tramite società cooperativa edilizia:

l'anticipazione è erogata in base alla documentazione che attesti la qualità di socio del richiedente.

d) In caso di risanamento o ampliamento di alloggio:

l'anticipazione è erogata alle stesse condizioni di cui al precedente punto a) per l'eventuale acquisto di porzione immobiliare destinata all'ampliamento.

ART. 7

La richiesta di anticipazione per l'acquisto per la costruzione della prima casa di abitazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) certificato di stato di famiglia del richiedente (se l'anticipazione è richiesta per l'acquisto della prima casa per il richiedente stesso ovvero per i figli);

2) dichiarazione di cui al 2° comma dell'art. 4 (solo nel caso di alloggio ubicato in un comune diverso da quello di residenza o di lavoro del richiedente o dei figli);

3) attestazione del possesso dei requisiti indicati nell'art. 5 da effettuarsi con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva di cui all'ultimo comma dell'art. 5 medesimo.

Dovranno, altresì, essere prodotti:

a) in caso di acquisto di alloggio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente:

- copia autentica del preliminare di acquisto registrato di data non anteriore a due anni dalla presentazione della domanda di anticipazione, dalla quale risulti, tra l'altro il nome dell'acquirente, il prezzo pattuito e l'importo dell'acconto versato;

b) per la costruzione in proprio di alloggio:

- certificato catastale (o notarile) attestante la proprietà dell'area sulla quale è realizzato l'immobile;
- copia della concessione edilizia e del certificato di inizio dei lavori rilasciati dal Comune;
- preventivo degli oneri da sostenere per la costruzione, datato e firmato da un professionista iscritto all'albo, o contratto di appalto;
- c) per la costruzione effettuata tramite società cooperativa edilizia, di cui al punto c) dell'articolo precedente:
- copia autentica del verbale della cooperativa da cui risulti la qualità di socio assegnatario d'alloggio e dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa stessa attestante l'ammontare del costo dell'alloggio medesimo e delle spese già sostenute nonché di quelle da sostenere.
- d) per il risanamento, *ristrutturazione* o ampliamento di alloggio:
- certificazione catastale attestante la proprietà dell'immobile da risanare e, nei casi di ampliamento, della documentazione attestante la proprietà e/o l'acquisto delle porzioni immobiliari;
- preventivo degli oneri da sostenere, datato e firmato da un tecnico iscritto all'albo;
- denuncia di inizio dell'attività accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitaria.

ART. 7 BIS

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000 n. 53, l'anticipazione può essere chiesta, nei limiti del 70% del T.F.R. maturato,

- dai lavoratori – padre o madre – che fruiscono del congedo parentale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (già astensione facoltativa per maternità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge 53/2000);

- dai lavoratori che, dopo almeno cinque anni di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, hanno chiesto una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa; il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro;

- dai lavoratori che proseguono i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali, sia per autonoma scelta, sia per iniziativa dell'azienda, attraverso piani formativi aziendali o territorialmente concordati tra le parti sociali.

I lavoratori che hanno ottenuto l'anticipazione del trattamento di fine rapporto per i motivi indicati al comma precedente, possono beneficiare di ulteriori anticipazioni, anche per le ipotesi previste dall'articolo 2120 c.c. (acquisto casa di abitazione e spese sanitarie), purché il cumulo delle anticipazioni concesse non ecceda l'importo massimo maturato al momento della richiesta.

Per poter accedere alle anticipazioni i lavoratori devono avere un'anzianità di servizio di almeno otto anni, ad eccezione dei lavoratori che usufruiscono dei congedi per la formazione, per i quali l'articolo 5 della legge n. 53/2000 espressamente prevede un'anzianità di cinque anni per poter beneficiare dei congedi suddetti.

ART. 7 TER

La richiesta di anticipazione per i motivi di cui all'articolo precedente deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) lavoratori in congedo parentale

Dichiarazione attestante la composizione del nucleo familiare del richiedente;

Dichiarazione attestante la data di nascita del bambino o certificato di adozione o affidamento;

Autocertificazione dell'altro genitore resa in base alla normativa vigente, circa i periodi da lui richiesti prima dell'analoga domanda prodotta dall'iscritto al Fondo;

Dichiarazione del datore di lavoro attestante l'assenza dal lavoro del richiedente per congedo parentale;

2) lavoratori in congedo per la formazione

Dichiarazione del datore di lavoro attestante la concessione del congedo per la formazione;

Dichiarazione del lavoratore attestante l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, alla scuola di secondo grado, ai corsi universitari di diploma o di laurea;

Dichiarazione attestante la frequenza alle scuole o attestato di partecipazione ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore di lavoro;

Documentazione attestante l'onere sostenuto per la partecipazione ai corsi.

3) lavoratori in congedo per la formazione continua

Dichiarazione attestante l'iscrizione di corsi di formazione;

Dichiarazione attestante la frequenza ai corsi.

ART. 8

Le domande di anticipazione, debitamente corredate dalla documentazione prevista, devono essere presentate presso la Direzione Subprovinciale di ROMA-EUR, Ufficio Fondi Speciali, dagli iscritti al Fondo Dazieri e presso le Sedi dell'INPS territorialmente competenti sulla base della residenza anagrafica dagli iscritti al Fondo Esattoriale.

Le domande con documentazione incompleta o carente non possono essere prese in esame, e, agli effetti della presente normativa, si intenderanno validamente presentate sotto la data di completamento della documentazione stessa.

ART. 9

All'inizio di ogni anno il Comitato speciale di ciascun Fondo di previdenza con riferimento ai limiti percentuali stabili dal 7° comma dell'art. 2120 c.c. e alla consistenza numerica degli iscritti al Fondo stesso al 31 dicembre dell'anno precedente, determina il contingente numerico delle anticipazioni da concedere nel corso dell'anno stesso e l'eventuale quota percentuale del contingente da riservare alle anticipazioni per spese sanitarie.

ART. 10

Gli uffici definiscono le richieste di anticipazione secondo l'ordine cronologico di valida presentazione delle domande e fino ad esaurimento del contingente di cui al precedente articolo.

Le domande non soddisfatte per esaurimento del contingente annuale stabilito, vengono inserite nel contingente dell'anno successivo e definite con priorità rispetto a quelle presentate in tale anno.

Agli effetti dell'individuazione della data di valida presentazione della domanda fa fede la data del timbro a calendario apposto dagli uffici dell'INPS.

ART. 11

E' fatto obbligo ai beneficiari di anticipazione di documentare agli uffici del Fondo l'avvenuta utilizzazione dell'anticipazione stessa per le finalità oggetto della richiesta.

A tale scopo gli interessati dovranno trasmettere:

- 1) i rendiconti di spesa rilasciati dalla struttura sanitaria che ha eseguito la cura o l'intervento, nel caso di anticipazione per spese sanitarie accordata sulla base dei preventivi;
- 2) copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'alloggio, nel caso di anticipazione accordata sulla base del preliminare di vendita;
- 3) le quietanze delle spese sostenute, nel caso di anticipazione accordata per la costruzione in proprio o tramite società cooperativa edilizia, ovvero nel caso di anticipazione accordata per risanamento o ampliamento dell'alloggio;
- 4) certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato nel caso di risanamento o ampliamento dell'alloggio.

I beneficiari dell'anticipazione dovranno far pervenire la documentazione predetta entro il termine di 180 giorni dalla data di effettuazione della spesa e, comunque, non oltre la data di cessazione dal servizio nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro intervenga prima del termine anzidetto.

L'Istituto ha il diritto di recuperare, al lordo delle imposte, le somme non utilizzate conformemente ai titoli per cui sono state attribuite. *La mancata restituzione delle suddette somme comporterà l'applicazione di una penale pari agli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. sull'importo anticipato, tenendo conto dell'evoluzione dei saggi nel periodo di tempo per il quale il lavoratore ha usufruito dell'anticipazione sino alla data del recupero, da trattenere sul trattamento di fine rapporto.*

Nei casi in cui la documentazione sia presentata dopo il termine di 180 giorni, la penale di cui al comma precedente non trova applicazione, sempreché l'interessato dimostri di aver utilizzato l'anticipazione per le finalità di cui all'art. 2120 c.c..

La penale non si applica nei confronti degli aventi diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2122 c.c.

Coloro che alla data di emanazione del presente Regolamento non ancora provveduto a presentare la documentazione comprovante le spese sostenute hanno tempo 180 giorni dalla suddetta per la regolarizzazione.

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la misura di suddetta penale potrà essere riconsiderata dagli organi competenti in relazione all'andamento della gestione.

ART. 12

La documentazione prevista dai precedenti articoli a corredo delle domande di anticipazione va redatta in carta semplice e può essere esibita, ove non diversamente previsto, in originale o in fotocopia autenticata.

Avverso i provvedimenti adottati in applicazione della presente normativa è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato Speciale del competente Fondo di previdenza entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato.

ART. 13

Le domande che alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del presente Regolamento risultino non ancora definite e quelle respinte, per le quali sia stato presentato ricorso al Comitato Speciale del competente Fondo di previdenza, saranno d'ufficio istruite e definite secondo le norme e modalità del Regolamento medesimo.

Alle domande indicate nel primo comma non si applica la condizione temporale prescritta dall'art. 6, lett. a del presente Regolamento, fermo restando il disposto dall' art. 6, 3° comma, del precedente Regolamento.

Le domande respinte per le quali sia scaduto il termine di 90 giorni senza che sia stato presentato ricorso al Comitato Speciale, non avranno ulteriore seguito e gli interessati dovranno proporre, per il conseguimento della prestazione, una nuova domanda.

FEDERAZIONE ITALIANA RETI DEI SERVIZI DEL TERZIARIO



BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITIES